Contratto ASI n.2022-20-I.0

"Attività di sviluppo tecnologico, manufacturing, test, validazione, qualifica, trasporto e installazione del telescopio Flyeye per la sorveglianza degli oggetti spaziali in ambito SST"

Codice Unico di Progetto (CUP) F43D22001890005

Codice Identificativo Gara (CIG) 9232263072

TRA

L'Agenzia Spaziale Italiana (d'ora innanzi indicata come ASI) con sede in via del Politecnico snc, 00133 Roma - codice fiscale n. 97061010589 rappresentata dal Dott. Fabrizio Tosone nella sua qualità di Direttore Generale e domiciliato per la carica presso la sede dell'ASI, via del Politecnico snc, 00133 Roma

E

OHB Italia S.p.A. (d'ora innanzi denominata indicata come **Contraente**) con sede legale in Milano, Via Gallarate 150, capitale sociale € 10.000.000,00 i.v., iscritta al Registro Imprese di Milano – Monza Brianza - Lodi con codice fiscale e Partita IVA n. IT08921330158, R.E.A. numero di iscrizione MI-1254780, rappresentata da Ing. Roberto Aceti nella sua qualità di Amministratore Delegato e dall'ing. Gianaldo Mantovani nella sua qualità di Direttore Generale.

Le parti dovranno attenersi a quanto previsto nel presente contratto e nell'Allegato Tecnico-Gestionale e relativi eventuali allegati;

Il presente Contratto consta:
di n. 40 articoli
e di un Allegato Tecnico-Gestionale di n. 127 pagine.

A. Natura delle premesse, oggetto, termini temporali ed economici

PREMESSE

L'ASI ha una tradizione di eccellenza nel campo della dinamica orbitale e delle osservazioni astronomiche di oggetti naturali e artificiali, che si è ulteriormente consolidata grazie al ruolo di leadership assunto nell'ambito dei programmi europei dedicati al monitoraggio della popolazione dei NEO (Near-Earth Objects – corpi celesti che transitano nelle vicinanze della Terra, potenzialmente a rischio di collisione con il nostro pianeta) e dei Detriti Spaziali. Lo scopo è di mettere a sistema e promuovere le competenze della comunità scientifica, tecnologica e industriale italiana sia dal punto di vista della modellistica (sistemi SW per il calcolo delle orbite e la previsione di eventi catastrofici) che della sensoristica (operazione di reti di telescopi e sviluppo di ottiche innovative per l'osservazione di NEO e detriti spaziali).

In parallelo, nell'ambito del Programma opzionale Space Safety dell'ESA, il nostro paese ha finanziato la realizzazione del primo prototipo di telescopio "Flyeye" ad ampio campo di vista, basato su un disegno ottico dell'INAF, che vede OHB-Italia quale prime-contractor. Il telescopio permetterà all'Europa di assumere una posizione di primo piano nella scoperta di Near Earth Objects (NEO), attualmente appannaggio dei

programmi USA. Le caratteristiche del Flyeye permettono una vasta gamma di applicazioni tra cui l'osservazione e il tracciamento dei detriti spaziali (attività di Space Surveillance and Tracking - SST) in orbita LEO e MEO di dimensione superiore ai 35 cm.

Gli studi preliminari effettuati nell'ambito dell'iniziativa EUSST hanno permesso di stabilire che la copertura globale dell'intera sfera celeste in LEO e MEO può essere ottenuta attraverso 4 telescopi opportunamente distribuiti di cui uno installato presso la Base Spaziale di Matera.

Considerato che:

- il Consiglio d'Amministrazione dell'ASI ha approvato la deliberazione n. 28/2022 del 31 Marzo 2022 che, tra l'altro, ha disposto:
  - di approvare le "Attività di sviluppo tecnologico, manufacturing, test, validazione, qualifica, trasporto e installazione del telescopio FlyEye per la sorveglianza degli oggetti spaziali in ambito SST" da realizzarsi tramite l'invio di una richiesta di offerta con opzione alla Società OHB Italia S.p.A., per una durata di 36 mesi ed un importo massimo pari a € 15.000.000,00 (IVA non imponibile);
  - di prevedere l'importo massimo di € 15.000.000,00 (IVA non imponibile) a carico del Capitolo 2.02.01.05.001. "Attrezzature scientifiche - Industria non imponibile 8 bis", C.R.A.: 04.01.01 "Direzione Programmi", OB.FU.: A10.01.02.PC3 "Realizzazione del telescopio FlyEye/SST per la sorveglianza spaziale (HW+SW escluse operazioni)" del preventivo finanziario decisionale e gestionale 2022 e triennale 2022-2024,

- Con decreto del DG 487/2022 del 1/06/2022 si è approvata l'autorizzazione dell'invio di una Richiesta d'Offerta alla Società OHB Italia SpA per la realizzazione delle "Attività di sviluppo tecnologico, manufacturing, test, validazione, qualifica, trasporto e installazione del telescopio Flyeye per la sorveglianza degli oggetti spaziali in ambito SST".

- Con successivo decreto del DG 607/2022 del 1/07/2022 si è approvato l'invio dell'Addendum alla RdO n. 8023/2022 ad OHB Itali SpA e l'esercizio del diritto di opzione da parte di ASI per le attività opzionali definite nel Capitolato Tecnico DC-UOM-2022-032.

- A seguito della Richiesta d'Offerta prot 8023 inviata in data 6 Giugno 2022 e al successivo addendum alla RdO 9041 inviato in data 1° Luglio 2022, OHB Italia ha risposto con la sua proposta di offerta Rif. S22-014Is1 per la realizzazione delle attività di sviluppo tecnologico, manufacturing, test, validazione, qualifica, trasporto e installazione del telescopio Flyeye per la sorveglianza degli oggetti spaziali in ambito SST.

- che l'offerta in questione è stata valutata da parte della Commissione di congruità (nominata dal Direttore Generale con Decreto n. 666 del 21/07/2022), che ha ritenuto congruo il prezzo complessivo di € 54.534.881,00 non imponibile IVA, per una durata complessiva delle attività pari a 56 mesi per le attività finanziate con fondi PTA e di 43 mesi per le attività finanziate con fondi PNRR e FC;

- che, con comunicazione n. prot. ASI n. 11184 del 9/9/2022, Il RUP ha notificato l'esito della valutazione della Commissione di Congruità alla Società OHB ITALIA S.p.A. per accettazione del prezzo così congruito;

- che con comunicazione prot. ASI n. 11272 del 13/9/2022, la Società OHB ITALIA S.p.A. ha accettato l'importo così congruito.

ARTICOLO 1
NATURA DELLE PREMESSE

Le premesse definiscono il contesto di riferimento nel quale le Parti assumono le reciproche obbligazioni contrattuali e costituiscono parte integrante del Contratto.

ARTICOLO 2
OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. L'ASI affida al Contraente, che accetta alle condizioni di seguito specificate, l'esecuzione delle attività di '*sviluppo tecnologico, manufacturing, test, validazione, qualifica, trasporto e installazione del telescopio FlyEye per la sorveglianza degli oggetti spaziali in ambito SST*' come meglio specificate nell'Allegato Tecnico Gestionale.

2.2. Quanto sopra sarà realizzato secondo le modalità e i tempi previsti dall'Allegato Tecnico-Gestionale che costituisce parte integrante del presente Contratto. Le Parti si atterranno, nell'ordine, al presente Contratto, ai suoi allegati ed alla documentazione tecnica applicabile ivi indicata.

2.3. Il Contraente si impegna a non condurre per conto terzi, senza l'accordo scritto dell'ASI e limitatamente alla durata dell'esecuzione del presente contratto, attività aventi lo stesso oggetto del presente contratto e dell'Allegato Tecnico-Gestionale.
E 'fatto in ogni caso divieto al Contraente di beneficiare di misure agevolative pubbliche di qualsiasi altra natura, se non nei limiti di cui all'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241**.**

2.4. Il Contraente si rende disponibile, su richiesta di ASI a garantire il proseguimento delle attività anche per le fasi successive, in accordo ai risultati del presente contratto.

ARTICOLO 3
DURATA DEL CONTRATTO

3.1 Il contratto entrerà in vigore dalla data di stipula e le relative attività avranno la durata, a partire dalla Riunione Iniziale (K.O.M.), che si terrà entro 30 giorni dalla stipula di:

a) 56 mesi per la parte della fornitura base descritta nel paragrafo 4.2.1 dell'ATG;
b) 45 mesi e comunque non oltre il 30 aprile 2026, per la parte della fornitura opzionale descritta nel paragrafo 4.2.2;

3.2 I termini di cui sopra al punto a), potranno essere prorogati, senza oneri ulteriori a carico di ASI, mediante apposito atto sottoscritto da entrambe le Parti, per motivazioni tecniche o per sopravvenute circostanze non imputabili alle Parti. Qualora l'eventuale proroga comporti oneri aggiuntivi per l'ASI, essa sarà regolamentata da apposito Atto Aggiuntivo, come disciplinato dal successivo articolo 17;

3.3 I termini di cui sopra al punto b), non potranno essere prorogati, salvo l'intervento di disposizioni normative nazionali ovvero eurounitarie di estensione dei termini di realizzazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) e Fondo Complementare (FC) e salve eventuali deroghe concesse da ASI relativamente agli eventi intermedi.

ARTICOLO 3-BIS
PIANO DI RIENTRO

3bis.1 Relativamente alle attività di cui al paragrafo 4.2.2 dell'ATG, in caso di riscontrato e/o previsto ritardo identificato in corrispondenza di eventi tecnici programmatici e/o in qualunque istante nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, fermo restando il disposto dell'art. 3.2 b) e quanto previsto relativamente all'applicazione delle penali, il Contraente è tenuto a dare tempestiva comunicazione ad ASI, entro e non oltre cinque (5) giorni dall'accertamento del ritardo stesso. Nella comunicazione il Contraente è tenuto a esporre le ragioni del ritardo e a individuare le possibili soluzioni al fine di recuperare il ritardo accumulato, fornendo ad ASI un Piano di Rientro tale da consentire il rispetto dei termini previsti.
3bis.2 Il Piano di Rientro verrà approvato dal RUP, sentito il DEC e l'organo di verifica Conformità e verrà trasmesso alla PCM-MITD in qualità di amministrazione titolare del PNRR-FC. Il Piano di Rientro sarà operativo dopo l'approvazione della PCM-MITD in qualità di amministrazione titolare del PNRR-FC.
3bis.3 Il Contraente si impegna a monitorare il rispetto del Piano di Rientro e a dare periodicamente evidenza ad ASI dello stato di avanzamento di tale Piano.

ARTICOLO 4
PIANO DELLE ATTIVITÀ

4.1 Il Contraente si impegna a condurre le attività, oggetto del contratto, in aderenza al Piano delle Attività, contenuto nell'ATG, e si impegna a verificarne costantemente lo stato di avanzamento, riportando tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) e al Responsabile di Programma/Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito DEC) dell'ASI (di cui al successivo art. 14).
4.2 Vengono identificati i seguenti eventi chiave con la relativa scadenza considerata a partire dalla data della Riunione Iniziale (K.O.M.):
a) attività di base, di cui al paragrafo 4.2.1 dell'ATG:

Codice evento	Evento	Descrizione	Data
KO-PTA	KO	Kick-Off Meeting	T0
RA1-PTA	IRR	Industrial Readiness Review	T0+2 mesi
RA2 -PTA	PDR	Preliminary Design Review	T0+4 mesi
RA3 -PTA	CDR	Critical Design Review	T0+8 mesi
RA4 -PTA	PSR#1	Pre-shipment Review	T0+45 mesi
RA5-PTA	ORR#1	Operation Readiness Review	T0+54 mesi
RF -PTA	SVR#1	Scientific Verification Review	T0+56 mesi

b) Attività opzionali, di cui al paragrafo 4.2.2 dell'ATG:

Codice evento	Evento	Descrizione	Data
KO-PNRR	KO	Kick-Off Meeting	T0
RA1- PNRR	IRR	Industrial Readiness Review	T0+2 mesi
RA2 – PNRR	IMR	Intermediate manufacturing Review	T0+17 mesi
RA3 – PNRR	PSR#2	Pre-shipment Review FET#2	T0+22 mesi
RA4 - PNRR	PSR#3	Pre-shipment Review FET#3	T0+26 mesi
RA5- PNRR	PSR#4	Pre-shipment Review FET#4	T0+31 mesi

RA6- PNRR	ORR#2	Operation Readiness Review di FET#2	T0+33 mesi
RA7- PNRR	SVR#2	Scientific Verification Review di FET#2	T0+35 mesi
RA8- PNRR	ORR#3	Operation Readiness Review di FET#3	T0+37 mesi
RA9- PNRR	SVR#3	Scientific Verification Review di FET#3	T0+39 mesi
RA10- PNRR	ORR#4	Operation Readiness Review di FET#4	T0+43 mesi
RF -PNRR	SVR#4	Scientific Verification Review di FET#4	T0+45 mesi

4.3 L'ASI si riserva la facoltà, durante il corso del Contratto, di convocare riunioni intermedie ulteriori rispetto a quelle previste nell'ATG.

4.4 Per ciascuno degli eventi identificati all'art. 4.2.b), relativi alle attività di cui al paragrafo 4.2.2 dell'ATG, il Contraente è tenuto a consegnare ad ASI la documentazione di comprova di cui agli articoli 38, 39 e 40 del presente contratto.

ARTICOLO 5
PREZZO

5.1. Il prezzo si riferisce all'esecuzione a perfetta regola d'arte delle attività e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni tecniche e contrattuali.

5.2. L'importo che l'ASI verserà al Contraente per l'esecuzione di tutte le attività oggetto del presente contratto, è pari a € 54.534.881,00 (IVA non imponibile), di cui:

a) € 14.804.661,00 (IVA non imponibile) quale quota per le attività di base, di cui al paragrafo 4.2.1 dell'ATG, distinto in:
   a1) € 14.534.681,00 a prezzo fermo e fisso;
   a2) € 269.980,00 a rimborso costi;
b) € 39.730.220,00 (IVA non imponibile) quale quota per le attività opzionali, di cui al paragrafo 4.2.2 dell'ATG, distinto in:
   b1) € 38.864.033 a prezzo fermo e fisso;
   b2) € 866.187,00 a rimborso costi;

Tale prezzo sarà corrisposto dall'ASI al Contraente secondo il piano e le modalità di cui all'art. 6.

5.3. Relativamente al prezzo di cui al presente articolo 5.2 b), resta inteso che ASI corrisponderà al Contraente il prezzo a proprio carico solo dopo aver ricevuto a sua volta il trasferimento delle risorse da parte della PCM-MITD in forza della Convenzione ASI-PCM Dipartimento per la trasformazione digitale per la realizzazione delle misure M1C2.I4.1 "SatCom", M1C2.I4.2 "Osservazione della Terra (relativa al progetto "Laboratori Matera"), M1C2.I4.3 "Space Factory" (relativa al programma Space Factory 4.0) e M1C2.I4.4 "In-Orbit Economy" in attuazione del Piano Nazionale Ripresa E Resilienza (PNRR) Missione 1 Componente 2 e Fondo Complementare (FC).

ARTICOLO 6
PIANO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

6.1. Il presente articolo disciplina il piano e le modalità dei pagamenti degli importi a carico di ASI, di cui all'articolo 5.2.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 64 del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità il Contraente ha richiesto l'anticipazione

a) del 20 %, pari ad Euro 2.960.932,2 per la parte delle attività base
b) del 10 %, pari ad Euro 3.973.022 per la parte delle attività opzionali

Che saranno recuperati come di seguito:

- Euro 1.480.466,1 all'evento RA5-PTA e euro 1.480.466,1 all'evento RF-PTA per l'anticipazione di cui al punto a)
- Euro 3.973.022 all'evento RF -PNRR per l'anticipazione di cui al punto b)

6.2. L'importo contrattuale sarà corrisposto secondo gli importi e le modalità di seguito indicate.

a) Per quanto riguarda il prezzo di cui all'art. 5.2.a), al netto dell'anticipazione di cui al par. 6.1, esso verrà corrisposto entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI delle fatture relative ai seguenti eventi:

Codice evento	Evento	Descrizione	Data	% Pagamento	Importo pagamento in €	Importo pagamento PFF in €	Importo pagamento RC in €
KO-PTA	KO	Kick-Off Meeting	T0	20%	2.960.932,2	2.960.932,2	
RA1-PTA	IRR	Industrial Readiness Review	T0+2 mesi	20%	2.960.932,2	2.960.932,2	
RA2 -PTA	PDR	Preliminary Design Review	T0+4 mesi	20%	2.960.932,2	2.690.952,2	269.980
RA3 -PTA	CDR	Critical Design Review	T0+8 mesi	20%	2.960.932,2	2.960.932,2	
RA4 -PTA	PSR#1	Pre-shipment Review	T0+45 mesi	10%	1.480.466,1	1.480.466,1	
RA5-PTA	ORR#1	Operation Readiness Review	T0+54 mesi	5%	740.233,05	740.233,05	
RF -PTA	SVR#1	Scientific Verification Review	T0+56 mesi	5%	740.233,05	740.233,05	

b) Per quanto riguarda il prezzo di cui all'art. 5.2.b), al netto dell'anticipazione di cui al par. 6.1, esso verrà corrisposto entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte dell'ASI delle fatture relative ai seguenti eventi:

Codice evento	Evento	Descrizione	Data	% Pagamento	Importo pagamento in €	Importo pagamento PFF in €	Importo pagamento RC in €
KO-PNRR	KO	Kick-Off Meeting	T0	10%	3.973.022,00	3.973.022,00	
RA1- PNRR	IRR	Industrial Readiness Review	T0+2 mesi	20%	7.946.044,00	7.079.857,00	866.187,00
RA2 – PNRR	IMR	Intermediate manufacturing Review	T0+17 mesi	17.5%	6.952.788,50	6.952.788,50	
RA3 – PNRR	PSR#2	Pre-shipment Review FET#2	T0+22 mesi	10%	3.973.022,00	3.973.022,00	
RA4 - PNRR	PSR#3	Pre-shipment Review FET#3	T0+26 mesi	15%	5.959.533,00	5.959.533,00	
RA5- PNRR	PSR#4	Pre-shipment Review FET#4	T0+31 mesi	5%	1.986.511,00	1.986.511,00	
RA6- PNRR	ORR#2	Operation Readiness Review di FET#2	T0+33 mesi	2.5%	993.255,50	993.255,50	
RA7- PNRR	SVR#2	Scientific Verification Review di FET#2	T0+35 mesi	5%	1.986.511,00	1.986.511,00	
RA8- PNRR	ORR#3	Operation Readiness Review di FET#3	T0+37 mesi	2.5%	993.255,50	993.255,50	
RA9- PNRR	SVR#3	Scientific Verification Review di FET#3	T0+39 mesi	2.5%	993.255,50	993.255,50	

RA10- PNRR	ORR#4	Operation Readiness Review di FET#4	T0+43 mesi	5%	1.986.511,00	1.986.511,00	
RF -PNRR	SVR#4	Scientific Verification Review di FET#4	T0+45 mesi	5%	1.986.511,00	1.986.511,00	

6.3. Il pagamento del prezzo a rimborso costi verrà effettuato nei limiti massimi di seguito descritti, con le modalità previste all'art. 6.4 e ss.:

- per le attività di cui all'art. 5.2.a):
  € 269.980,0, (IVA non imponibile), quale tetto massimo di spesa da corrispondere in occasione dell'evento RA2 -Preliminary Design Review T0+4 mesi;
- per le attività di cui all'art. 5.2.b):
  € 866.187,00, (IVA non imponibile), quale tetto massimo di spesa da corrispondere in occasione dell'evento RA1- Industrial Readiness Review – T0+2 mesi;

6.4. In occasione degli eventi di cui al precedente comma il contraente dovrà consegnare, unitamente alla documentazione tecnica relativa, anche il rendiconto di spesa comprensivo dei giustificativi contabili eventuali. Il pagamento del prezzo a rimborso costi sarà subordinato alla presentazione, da parte del Contraente, della seguente documentazione (anche in formato elettronico), a seconda dei casi:

- Fotocopia contratto/ordine e relativa dichiarazione di conformità all'originale.
- Fotocopia fatture e relativa dichiarazione di conformità all'originale e mandati di pagamento.
- Documentazione di accettazione, ove disponibile.
- Ogni altra documentazione aggiuntiva utile.

Per gli acquisti in valuta estera, qualora previsti, dovrà essere presentata la documentazione della banca o dell'istituto di credito, attestante il tasso di cambio €/valuta estera di acquisto alla data del pagamento e degli oneri bancari relativi. In assenza di tale dato, il controvalore in Euro dell'acquisto sarà determinato sulla base della quotazione ufficiale della Banca d'Italia al mese di Fatturazione.
In caso di RTI le fatture di cui sopra saranno inviate separatamente dalle imprese costituenti il RTI tramite la Mandataria. I pagamenti verranno effettuati con le medesime modalità di cui ai punti precedenti.
Nel caso venissero presentate fatture per un importo inferiore ai tetti massimi di spesa previsti per ciascun evento, gli eventuali importi residui potranno essere utilizzati per le attività successive, da sottoporre a verifica in occasione degli eventi seguenti.
Nel caso invece venissero presentate fatture per un importo superiore ai tetti massimi di spesa previsti per ciascun evento, tale importo eccedente potrà essere rilasciato in occasione della liquidazione degli importi a rimborso costo successivi.

6.5. Le fatture relative ai pagamenti di cui ai precedenti commi con esclusione di quelle relative alle Riunioni Finali saranno emesse successivamente ed in conformità alla comunicazione al Contraente delle determinazioni proposte dal Responsabile di Programma/DEC ASI e confermate dal RUP circa il raggiungimento dei corrispondenti eventi e sulla conformità in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte rispetto a quanto stabilito nell'ATG e delle eventuali modifiche ad esso apportate ai sensi dell'art. 17.

6.6. Le fatture relative al pagamento corrispondente alle riunioni finali, nonché, per le attività di cui al paragrafo 4.2.2 dell'ATG la fattura relativa all'eventuale premio di accelerazione di cui all'art. 7bis, saranno emesse successivamente ed in conformità alla comunicazione al Contraente delle determinazioni assunte dall'ASI in base all'esito dell'accertamento, effettuato dall'organo incaricato della Verifica di Conformità di cui al successivo art. 16, sul positivo completamento e sulla corrispondenza in qualità, quantità e tempi,

delle attività svolte dal Contraente rispetto a quanto stabilito nell'ATG e delle eventuali modifiche ad esso apportate ai sensi dell'art. 17, nonché limitatamente per le attività di cui al paragrafo 4.2.2 dell'ATG:

a) in base al previo accoglimento del Piano di Rientro di cui all'art. 3 bis da parte della PCM-MITD in qualità di amministrazione titolare del PNRR-FC;
b) subordinatamente al positivo accertamento da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in qualità di amministrazione titolare del PNRR-FC della documentazione attestante la conclusione dell'intervento.

6.7. Le comunicazioni di cui agli articoli 6.5 e 6.6 saranno effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento o Direttore dell'esecuzione del contratto dell'ASI/Responsabile di Programma.

6.8. Il Contraente si impegna ad emettere fattura in formato elettronico nel rispetto delle disposizioni sul contenuto previste dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, delle regole tecniche previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale, del formato fattura previsto dal D.M. n. 55/2013 pena l'irricevibilità della stessa e la conseguente impossibilità per ASI di procedere al pagamento ai sensi dell'art. 1 c. 210 L. n. 244/2007.

6.9. La fattura dovrà riportare il Codice Unico di Progetto (di seguito CUP), il Codice Identificativo Gara (di seguito CIG), i dati di riferimento dello Stato di Avanzamento (nr. Riunione Avanzamento), il Codice Univoco Ufficio (UFI55O), nonché il nominativo del RUP e dovrà altresì recare la dizione "scissione dei pagamenti ex art. 17-ter del DPR 633/73" (inserimento della lettera "S" nel campo destinato ad indicare l'esigibilità dell'imposta).
Per le attività di cui al paragrafo 4.2.2 dell'ATG, *la fattura dovrà inoltre riportare la seguente dicitura: "Finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del DPCM del 1° marzo 2022 PNNR-FC".*

Il Contraente comunicherà all'ASI gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso/i con l'invio della fattura relativa al primo pagamento e si impegna a comunicare per iscritto ogni eventuale modifica. Il pagamento sarà effettuato tramite bonifico bancario sui conti correnti indicati dal Contraente, presso l'istituto cassiere che verrà indicato nelle fatture medesime.

6.10. Sull'importo a prezzo fermo e fisso delle rate di cui agli articoli da 6.2. a) a 6.2.*b)* sarà effettuata una trattenuta pari al 5% dell'importo stesso anche ai fini di cui all'art. 30 comma 5 *bis* del D.Lgs. n. 50/2016. Gli importi trattenuti saranno liquidati in occasione del pagamento delle rate finali in base all'esito dell'accertamento dell'organo di Verifica di Conformità. La suddetta trattenuta è cumulabile con quella eventualmente applicata a titolo di penale ai sensi del successivo art. 6.12. La trattenuta effettuata ai sensi del presente articolo potrà, su richiesta del Contraente, essere sostituite da fidejussioni di pari importo.

6.11. L'ASI, in caso di esito non completamente positivo dell'accertamento ad opera del RUP e/o del DEC dell'ASI ovvero dell'organo di Verifica di Conformità, in occasione del compimento dei vari eventi indicati nel Piano delle Attività, in quanto l'attività non sia stata effettuata o non sia conforme in qualità, quantità e tempi a quanto previsto nell'ATG e nel presente contratto, si riserva il diritto, fermo restando quanto stabilito nel successivo art. 7, di applicare una trattenuta a titolo di penale per la parte del pagamento corrispondente all'attività non effettuata o non conforme in qualità, quantità e tempi a quanto previsto nell'ATG, provvedendo ad assegnare al Contraente un termine entro il quale completare l'attività stessa e nel caso delle attività di cui al paragrafo 4.2.2 dell'ATG, attivando la procedura di cui all'art. 3 bis. Di tale decisione il Contraente sarà informato per iscritto.

6.12. Nel caso di trattenuta a titolo di penale sui pagamenti, il Contraente emetterà fattura per un importo pari alla quota non trattenuta, che sarà liquidata secondo i tempi e le modalità indicati ai precedenti commi. La fattura relativa all'importo trattenuto sarà emessa dal Contraente solo dopo la comunicazione dell'ASI di positiva valutazione del completamento della relativa attività, e sarà liquidata secondo gli stessi tempi e modalità di cui ai precedenti commi.

6.13. Superato senza esito il termine fissato di cui al comma *6.11* e/o non accettata l'attività, la trattenuta a titolo di penale diverrà definitiva, fatto salvo il diritto dell'ASI di valutare l'influenza di tale parte sull'accettabilità complessiva dell'oggetto contrattuale. Di tale decisione il Contraente sarà informato per iscritto. La trattenuta effettuata in occasione della verifica di conformità, di cui all'art. 16, diverrà definitiva al superamento del termine stabilito per il completamento.

6.14. Relativamente alle attività di cui al paragrafo 4.2.2 dell'ATG, l'ASI procederà al pagamento delle fatture relativo alla milestone finale subordinatamente al positivo accertamento da parte del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri della documentazione attestante la conclusione dell'intervento.

6.15. L'ASI procederà al pagamento delle fatture subordinatamente all'accertamento, con esito positivo, della regolarità contributiva, acquisita, anche per i subappaltatori, mediante il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.); si applica in ogni caso l'art. 30, comma 5) del Codice dei Contratti Pubblici.

6.16. L'Amministrazione, prima di procedere a pagamenti di importo superiore ad euro 5.000,00, effettuerà, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48 *bis* del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 e ss.mm.ii. e con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 e ss.mm.ii. le necessarie verifiche di regolarità fiscale attraverso la piattaforma Agenzia delle Entrate – Riscossioni.

ARTICOLO 7
PENALI

7.1 Nel caso in cui il Contraente sia in ritardo nel completamento delle attività previste per la Riunione Finale (*o negli eventi in cui è prevista la verifica di conformità parziale*), sempre che il ritardo non costituisca inadempimento ai fini dell'art. 28, il Contraente sarà assoggettato, per ciascun giorno calendariale di ritardo, ad una penale che verrà calcolata dall'ASI sulla parte del prezzo contrattuale corrispondente alle attività per le quali si registra il ritardo.

7.2 Nel caso in cui il ritardo si registri nello svolgimento di attività ritenute essenziali dal RUP/Responsabile di Programma/DEC/organo di Verifica di Conformità, per il raggiungimento dello scopo del presente contratto, l'ASI si riserva la possibilità di applicare le penali sul prezzo complessivo contrattuale.

7.3 Le penali saranno applicate sugli importi di cui sopra, nella misura dello 0,06% per ogni giorno di ritardo dal primo al sessantesimo giorno compreso, e dello 0,1% per ogni giorno di ritardo dal sessantunesimo giorno in poi.

7.4 La penale, con l'applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente comma, trova applicazione anche in caso di ritardo nella ripresa delle attività seguente un verbale di sospensione.

7.5 *Con riferimento alle attività di cui al paragrafo 4.2.2 dell'ATG, nel caso in cui il ritardo si verifichi nella Riunione Finale, fermo restando quanto previsto agli artt. 3 bis e 6.6, ASI tenuto conto anche delle*

determinazioni della PCM-MITD in qualità di amministrazione titolare del PNRR-FC, applicherà la penale nella misura massima di cui all'art. 7.11 anche mediante escussione della Garanzia fideiussoria di cui all'art. 10.

7.6 Nel caso di trattenute a titolo di penali comminate per ritardo nelle soglie temporali intermedie di cui agli eventi contrattuali sopra citati, qualora il ritardo si presenti anche rispetto al termine finale (RF), la penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione è da aggiungere alla penale per il ritardo nelle singole scadenze intermedie fino al valore massimo di cui all'art. 7.11.

7.7 Le penali comminate per le milestone intermedie potranno essere recuperate successivamente ove si riscontri il recupero totale del ritardo accumulato o in occasione della riunione finale ove si confermi il recupero integrale dei ritardi accumulati nel corso degli eventi precedenti.

7.8 Relativamente alle attività di cui al paragrafo 4.2.2 dell'ATG, ove, in sede di riunione finale il Contraente non abbia dato evidenza, mediante apposita relazione e necessaria documentazione a corredo, del rispetto di ciascuna delle prescrizioni normative inerenti a:

a) Principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (c.d. DNSH - Do No Significant Harm);
b) Principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging);
c) Principio di protezione e valorizzazione dei giovani e dell'occupazione femminile;
d) Principio di parità di genere (ove applicabile);
e) Principio di inclusione lavorativa delle persone disabili (ove applicabile);
f) Principio del superamento dei divari territoriali (ove applicabile);

verrà applicata una penale nella misura del 3% dell'importo del contratto.
In caso di attività di cui al paragrafo 4.2.2 dell'ATG, l'applicazione della penale di cui al presente comma sarà comminata, in considerazione della gravità dell'inadempimento, altresì in caso di mancato rispetto delle disposizioni relative al Team di Progetto di cui all'art. 20 relativamente agli interventi relativi al PNRR-FC.

7.9 L'applicabilità delle penali ed il loro ammontare saranno accertati, per ogni riunione di avanzamento dal DEC, ovvero per la riunione finale dall'organo di Verifica di Conformità, previa relazione del RUP.

7.10 L'applicazione della penale non pregiudica il diritto dell'ASI di addebitare al Contraente gli eventuali oneri sostenuti e danni subiti in conseguenza del ritardo verificatosi.

7.11 In ogni caso l'ammontare massimo della penale non potrà superare il valore del 20% dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2. Qualora l'importo complessivo applicabile superi tale percentuale, l'ASI si potrà avvalere della risoluzione per inadempimento di cui al successivo art. 28.

ARTICOLO 7 BIS
PREMIO DI ACCELERAZIONE

Il presente articolo si applica esclusivamente per le attività del paragrafo 4.2.2 dell'ATG.

7 bis.1 In ragione dello specifico e preminente interesse all'ultimazione anticipata delle attività contrattuali, nel caso in cui l'ultimazione finale avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto e l'esecuzione dell'appalto sia stata conforme alle obbligazioni assunte, a seguito dell'approvazione da parte dell'ASI del certificato di verifica di conformità, al Contraente potrà essere riconosciuto, per ciascun giorno calendariale di anticipo, un premio di accelerazione.

7bis.2 Il premio di accelerazione sarà applicato sull'importo contrattuale di cui all'art. 5.2 lett. b) (al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA) nella misura percentuale dello 0,05 %, definita dal RUP in ragione della tipologia di attività oggetto del contratto] per ogni giorno di anticipo nella consegna delle attività previste;

7bis.3 Il premio di accelerazione non si applica alle singole riunioni di avanzamento né ai collaudi parziali.
L'adozione di modifiche contrattuali di cui all'art. 17 del presente contratto determinate da:

- esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione della prestazione oggetto del contratto ovvero la sua utilizzazione;

comporterà l'inapplicabilità dell'istituto in parola.

7bis.4 L'applicabilità del premio di accelerazione ed il suo ammontare saranno accertati dall'organo di Verifica di Conformità, sulla base degli effettivi tempi di anticipo sul programma riscontrati dal medesimo organo di Verifica di Conformità previa relazione del RUP sentito il parere del Responsabile di Programma/ DEC.

7bis.5 L'applicazione delle penali di cui all'art. 7 per singolo evento contrattuale non pregiudica l'applicabilità del premio di accelerazione relativo all'ultimazione anticipata delle attività contrattuali.

7bis.6 In ogni caso l'ammontare massimo del premio di accelerazione non potrà superare il valore del *3%* dell'importo relativo al prezzo contrattuale di cui all'art. 5.2 lett b).

ARTICOLO 8
RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA

8.1 Si applica quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.lgs. n. 192/2012.

8.2 *In considerazione del fatto che il presente contratto è stipulato in esecuzione del PNRR-FC, essendo i pagamenti subordinati al trasferimento delle risorse da parte della PCM in forza della Convenzione ASI-PCM Dipartimento per la trasformazione digitale per la realizzazione delle misure M1C2.I4.1 "SatCom", M1C2.I4.2 "Osservazione della Terra (relativa al progetto "Laboratori Matera"), M1C2.I4.3 "Space Factory" (relativa al programma Space Factory 4.0) e M1C2.I4.4 "In-Orbit Economy" in attuazione del Piano Nazionale Ripresa E Resilienza (PNRR) Missione 1 Componente 2 e Fondo Complementare (FC), ASI, per le attività di cui al paragrafo 4.2.2 dell'ATG, non sarà responsabile del ritardo nei pagamenti ove tale ritardo sia dovuto al mancato trasferimento da parte della PCM.*

ARTICOLO 9
ONERI FISCALI

9.1 Le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione del presente contratto saranno a carico al Contraente. La registrazione sarà effettuata a tassa fissa a mente dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131, ricorrendo la ipotesi di cui all'art. 21, 6° comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.

9.2 *Le attività del presente contratto sono non imponibili ai fini IVA ai sensi dell'art. 8 bis, lettera e), del DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni, in quanto concernente prestazioni di servizi relativi alla costruzione ed allestimento di satelliti, reso applicabile all'ASI dall'art. 34 bis D.L. 02/03/1989 n. 69, articolo aggiunto dalla Legge di conversione n. 154 del 27/04/1989 (Risoluzione Min. n. 416114 del 2 Ottobre 1989).*

ARTICOLO 10
GARANZIE DEFINITIVE

10.1 A garanzia dell'esecuzione del contratto, il Contraente ha fornito la garanzia fidejussoria n. 2.726.744,05 rilasciata da Generali Italia SpA di importo pari ad € 420433379 con le modalità e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in favore di ASI;
Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'ASI.
Le garanzie saranno progressivamente svincolate a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito in conformità a quanto previsto dal citato art. 103 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

10.2 Contestualmente è stata prodotta la dichiarazione di assicurazione n. Z073512 (scadenza 31/12/2022), rilasciata da Zurich Insurance PLC per la polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile terzi con massimale per sinistro dì Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00 Euro).

10.3 L'operatività delle garanzie previste nelle polizze dovrà coprire l'intero arco temporale di vigenza del contratto, fino al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali anche a seguito di una eventuale proroga del servizio oggetto del presente contratto.

10.4 A garanzia delle anticipazioni previste all'articolo 6.1 dovranno essere prestate dal Contraente fideiussioni bancarie o assicurative rilasciate da primario istituto di credito per una somma pari all'importo dell'anticipazione maggiorata del tasso d'interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle attività. Le garanzie saranno progressivamente svincolate a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo degli importi progressivamente recuperati.

B. Responsabilità

ARTICOLO 11
RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE

11.1 Il Contraente esonera e tiene indenne l'ASI da qualsiasi onere e responsabilità, che possa derivare, a qualsiasi titolo, nei confronti dei terzi durante l'esecuzione del presente Contratto.

11.2 Il Contraente è responsabile, nei confronti dell'ASI, dello sviluppo delle attività oggetto del contratto, nonché del controllo sull'omogeneità, completezza e qualità dell'attività svolta come specificato nell'ATG, *anche relativamente alle ditte subappaltatrici*.

11.3 Il Contraente è tenuto, durante la vigenza contrattuale, ad osservare tutte le disposizioni, vigenti e/o sopravvenute successivamente alla stipula del contratto, in materia di sicurezza, ordine pubblico, capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

11.4 Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente all'ASI l'assunzione di ogni decisione comportante modifiche del proprio assetto aziendale/societario e/o di quello dei subappaltatori e degli altri soggetti in ogni modo esecutori nonché ogni variazione degli organi amministrativi ed a produrre tempestivamente la relativa documentazione necessaria anche ai fini delle necessarie verifiche sul possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

11.5 Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori del contratto non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'ASI fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti dell'ASI alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione necessari richiesti.

11.6 Nei sessanta giorni successivi l'ASI può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con contestuale risoluzione del contratto, laddove, in relazione alle comunicazioni suddette, non risultino sussistere i requisiti di qualificazione prescritti.

11.7 Il Contraente è tenuto a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.:

a) obbligo, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi, di inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 del 13 agosto 2010 e s.m.i.
b) impegno a dare immediata comunicazione all'ASI ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento dei subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il presente Contratto verrà risolto di diritto qualora vengano effettuate transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

11.8 Il Contraente è tenuto in qualunque momento, ove sopravvengano problematiche tali da incidere anche solo potenzialmente sulla corretta e puntuale attuazione degli interventi oggetto del presente contratto, in ossequio al principio di leale collaborazione e di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione, a comunicare tempestivamente ad ASI tali problematiche. Per le attività di cui al paragrafo 4.2.2 dell'ATG, tali problematiche saranno gestite in accordo all'articolo 3 Bis e/o attraverso gli strumenti di Risk Mangement e Quality Management.

ARTICOLO 12
SUBAPPALTO

12.1 Si applica l'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 13
DOCUMENTAZIONE

13.1 Il Contraente si impegna a redigere, porre a disposizione e fornire la documentazione elencata nell'ATG nei tempi e secondo le modalità ivi indicate.

13.2 Il Contraente si impegna a rendere disponibile all' ASI tutta la documentazione tecnica di lavoro ed a fornirne copia, su richiesta.

C. Organizzazione e controllo delle attività

ARTICOLO 14
ORGANIZZAZIONE DELL'ASI

14.1 L'ASI si avvarrà di un Responsabile unico del Procedimento (RUP) che si interfaccerà con gli uffici tecnici e amministrativi dell'Agenzia e che, nell'ambito delle proprie competenze, garantirà il monitoraggio delle attività contrattuali.

14.2 Il RUP, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle relative linee guida, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione relative all'oggetto del presente contratto, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

14.3 In particolare il RUP:
a) cura, in ciascuna fase di attuazione dell'oggetto del contratto, il controllo sulla corrispondenza in qualità, quantità e tempi, delle attività svolte a quanto stabilito nell'Allegato Tecnico Gestionale al presente Contratto e delle eventuali modifiche ad esso apportate ai sensi dell'art. 17 del Capitolato Generale;
b) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'esecuzione del contratto;
c) fornisce all'ASI i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione del contratto, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;
d) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali.

14.4 L'ASI, per la direzione ed il controllo delle attività si avvarrà anche di un Responsabile di Programma/Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), il quale si interfaccerà con il RUP, con i compiti definiti al seguente comma. Il DEC potrà avvalersi di un Supporto Tecnico Scientifico con le funzioni di ausilio nell'analisi della documentazione tecnica e nella predisposizione della documentazione da produrre a carico di ASI.

14.5 L'ASI, in persona del Responsabile di Programma/DEC, interverrà ogni qualvolta si rendesse necessario nel corso del Contratto, per l'effettuazione, tra le altre, delle seguenti attività:
- verificare che le attività siano state eseguite ed il servizio reso secondo le prescrizioni e i requisiti stabiliti nel Contratto, nei suoi allegati e nelle eventuali modifiche debitamente approvate;
- trasmettere la propria relazione al Responsabile Unico del Procedimento in merito ai pagamenti di cui al precedente articolo 6 (eccezion fatta per quello relativo al pagamento associato alla riunione Finale e agli eventi in cui è prevista una verifica di conformità parziale) e alle eventuali trattenute per attività non svolte da applicare o da rilasciare;

- accertare lo svincolo progressivo della garanzia di cui al precedente art. 10 a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito in conformità a quanto previsto dal citato art. 103 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- trasmettere la propria relazione al Responsabile Unico del Procedimento al termine delle attività contrattuali e agli eventi in cui è prevista una verifica di conformità parziale, segnalando l'eventuale sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle penali.

ARTICOLO 15
ORGANIZZAZIONE DEL CONTRAENTE

15.1 Per lo svolgimento delle attività contrattuali, il Contraente si avvarrà della organizzazione di gestione specificata nell'offerta ed approvata dall'ASI, inclusiva di tutto il personale adeguatamente formato preposto all'attuazione delle specifiche disposizioni applicabili per lo svolgimento dei programmi del PNRR-FC.

In particolare, il Contraente individuerà e comunicherà all'ASI nel corso della riunione iniziale:

- il Responsabile di Programma
- il Responsabile Contrattuale

15.2 Responsabile di Programma.
Il Responsabile di Programma, designato dal Contraente, assicurerà, il coordinamento tecnico-programmatico delle attività previste nel contratto; egli è responsabile, nei confronti dell'ASI, della validità e completezza dei risultati tecnici conseguiti.
In particolare assicura:

- l'interfaccia dei rapporti con l'ASI;
- la direzione tecnica ed il coordinamento delle attività interne;
- il coordinamento con i subappaltatori ed eventuali Enti esterni;
- la soluzione dei conflitti fra aree di responsabilità e il controllo della programmazione temporale, degli stati di avanzamento e dell'esecuzione delle azioni;
- la supervisione ed approvazione della documentazione tecnico-contrattuale prodotta nel corso delle attività;
- l'organizzazione delle riunioni e coordinamento della documentazione necessaria per le riunioni e conseguente alle riunioni.

15.3 Responsabile Contrattuale.
Il Responsabile Contrattuale gestisce in accordo con il Responsabile di Programma gli aspetti legali, amministrativi e finanziari del contratto, ivi compresi i riflessi derivanti dal rapporto con i subappaltatori.

Tutte le comunicazioni e contestazioni fatte in contraddittorio tra ASI ed il Responsabile di Programma del Contraente dovranno intendersi fatte direttamente al Contraente stesso.

ARTICOLO 16
COMMISSIONE DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

16.1 L'ASI nominerà una Commissione di verifica di conformità la cui regolamentazione è prevista dal "Disciplinare verifica di conformità e collaudo dei contratti dell'Agenzia Spaziale Italiana", che si riunirà in occasione delle Riunioni Finali, ed ogni qualvolta si rendesse necessario nel corso del Programma, avente i seguenti compiti:

a) esaminare e valutare la documentazione prodotta dal Contraente in corrispondenza degli eventi previsti dal contratto;
b) verificare che le attività siano state sviluppate ed eseguite a regola d'arte e secondo le prescrizioni ed i requisiti stabiliti nel contratto, nei suoi allegati e nelle eventuali modifiche debitamente approvate;
c) verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, accertare i pagamenti effettuati;
d) esprimere il parere liberatorio sulla liquidazione delle trattenute di cui all'art. 6.10;
e) esprimere il parere liberatorio sullo svincolo di tutte le fideiussioni ancora in essere alla data del positivo esito di verifica di conformità;
f) esprimere i pareri richiesti nei casi previsti dagli articoli sospensione delle attività, recesso unilaterale dell'ASI, risoluzione del contratto, causa di forza maggiore.

Con riguardo alle attività di cui al paragrafo 4.2.2 dell'ATG:

g) accertare l'avvenuta positiva verifica da parte dell'amministrazione titolare PCM-MITD attestante la conclusione dell'intervento, nonché il raggiungimento dei relativi milestone e target;
h) esprimere il parere liberatorio sulla liquidazione delle rate di cui all'art. 6, ove è previsto l'intervento della Commissione di verifica di conformità, e delle quote delle rate di avanzamento trattenute e non liquidate dal Direttore dell'esecuzione del contratto dell'ASI, tenendo conto dell'applicabilità di eventuali penali, nonché dell'eventuale applicazione del premio di accelerazione;

Nello svolgimento dei suoi compiti la commissione si interfaccia con il RUP e il DEC.

ARTICOLO 17
MODIFICHE

17.1 È facoltà in ogni momento dell'ASI richiedere e del Contraente proporre modifiche tecniche, gestionali e di programmazione durante l'esecuzione del contratto.
Le comunicazioni relative a richieste o proposte di dette modifiche saranno effettuate dal Responsabile Unico del Procedimento per l'ASI e dal Responsabile di Programma per il Contraente (in accordo ai modelli forniti in Appendice C).
17.2 Le modifiche definite nell'Appendice D. di classe 1A:
a) che comportano un incremento o una riduzione degli oneri a carico dell'ASI;
b) che, pur non comportando variazioni degli oneri a carico dell'ASI, apportano cambiamenti ai termini ed alle condizioni stabiliti nel contratto e nei suoi allegati;
daranno luogo ad Atto Aggiuntivo al contratto, contenente le motivazioni e la descrizione della modifica, l'importo corrispondente nei casi di cui al punto a), e le eventuali incidenze sulla pianificazione e sulla data di conclusione delle attività. Dette modifiche saranno rese esecutive solo dopo la stipula dei relativi Atti Aggiuntivi.
17.3 Le modifiche, rese necessarie dall'evoluzione tecnica del programma, che non comportano incremento o riduzione degli oneri a carico dell'ASI e che non introducono cambiamenti all'oggetto, agli obiettivi ed alla

normativa contrattuale, saranno rese esecutive non appena concordate tra il Responsabile Unico del Procedimento dell'ASI e dal Responsabile di Programma del Contraente, sulla base del documento identificativo della modifica, controfirmato dagli stessi.

17.4 Il Contraente non può introdurre modifiche senza l'osservanza delle disposizioni stabilite dal presente articolo.

Nel caso il Contraente introduca modifiche all'oggetto contrattuale senza l'osservanza di dette disposizioni, non potrà pretendere alcun aumento di prezzo o indennità per le modifiche apportate e sarà tenuto ad eseguire senza compenso tutti quei ripristini che di conseguenza l'ASI ritenga necessari.

17.5 La gestione delle modifiche è riportata in Appendice D.

ARTICOLO 18
ACCETTAZIONE, CONSEGNA FINALE E PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

18.1 Il prodotto oggetto del contratto, comprensivo anche di attrezzature specifiche, apparecchiature sviluppate e/o acquisite per prove ed analisi, il software e l'hardware acquisiti, i risultati, i progetti e tutta la relativa documentazione realizzata e/o acquisita nell'ambito del contratto, così come descritta in ATG, diverrà di proprietà dell'ASI.

18.2 Nel caso delle attività di cui al paragrafo 4.4.2 dell'ATG, l'accettazione da parte di ASI avverrà a positivo completamento delle attività, e ferme restando le determinazioni della PCM-MITD in qualità di amministrazione titolare del PNRR-FC.

18.3 L'accettazione da parte dell'ASI del prodotto definito nell'ATG è subordinata all'emissione, da parte del Contraente, di tutta la documentazione ivi prevista.

18.4 Entro 10 giorni lavorativi dall'approvazione da parte ASI del certificato di verifica di conformità che abbia avuto esito positivo, l'ASI comunicherà con le modalità di cui al precedente art. 6.7 l'accettazione finale del prodotto previste dagli allegati all'ATG. A decorrere dalla data di tale comunicazione il passaggio di proprietà all'ASI del prodotto si considererà efficace.

Il passaggio di proprietà si verificherà solo dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità e l'accettazione finale. Le attività non si considerano eseguite fino a quando le parti che debbono comporre l'intero complesso non siano tutte approntate alla verifica di conformità o consegnate.

18.5 La distruzione o il danneggiamento del prodotto oggetto del contratto, verificatasi prima del passaggio di proprietà, sarà a completo rischio del Contraente.

18.6 Per quanto non espressamente regolamentato nel presente articolo, si fa rinvio all'Appendice F "Cognizioni e Brevetti".

ARTICOLO 19
GARANZIA

19.1 Il Contraente garantisce che il prodotto sarà conforme a quanto previsto nell'Allegato Tecnico Gestionale al contratto, anche per quanto riguarda i materiali di fabbricazione e gli assiemaggi, ed esente da difetti latenti.

19.2 Si applica quanto disposto agli artt. 1667-1668 c.c..

19.3 Per i componenti che sostituiscono componenti trovati difettosi, verrà esteso un nuovo periodo di garanzia di uguale durata decorrente dalla data della riconsegna delle parti riparate.
19.4 L'ASI darà notizia al Contraente, a mezzo PEC, entro 60 gg. dalla scoperta, di ogni difetto riscontrato nel prodotto realizzato in esecuzione del contratto e darà ogni particolare circa la richiesta degli interventi in garanzia e delle ragioni che l'hanno determinata.
19.5 La garanzia non si estende ai danni che possono derivare al prodotto dopo la consegna dello stesso all'ASI, a causa di manomissioni o negligenza di custodia e di manutenzione, o per avarie dovute ad uso improprio e/o per successive prove, trasporti e maneggi eseguiti senza il rispetto dei requisiti applicabili, salvo i casi in cui quanto sopra non sia di responsabilità del Contraente.
19.7 La garanzia non copre il risarcimento di danni a persone o cose che possono risultare dalla utilizzazione del prodotto realizzato in esecuzione del contratto dopo la consegna finale, sempreché essi non siano dovuti a riscontrati difetti di cui al precedente art. 19.1.
19.8 Le riparazioni in garanzia sono, di regola, effettuate presso i laboratori del Contraente che terrà a proprio carico le spese relative alla riparazione ed al trasporto dei materiali da riparare. Qualora l'ASI richieda che tale tipo di riparazioni venga effettuato in luogo diverso, il Contraente terrà a proprio carico soltanto le ore di lavoro necessarie alla riparazione. Tutte le altre spese (ore di viaggio, trasferte, spese di viaggio, ecc.) saranno a carico dell'ASI sulla base dei valori stabiliti dall'ASI stessa, sentito il Contraente.

ARTICOLO 20
PERSONALE, IMPIANTI, ATTREZZATURE, STRUMENTI E MATERIALI

20.1 Il Contraente dovrà destinare all'esecuzione del contratto tutto il personale, gli impianti, le attrezzature, gli strumenti ed il materiale necessari per realizzare l'oggetto contrattuale al meglio dello stato dell'arte in conformità a quanto indicato nell'ATG.
Il personale del Contraente impegnato in funzioni chiave dovrà essere accettato dall'ASI e potrà essere sostituito, con personale di equivalente qualificazione, previo consenso dell'ASI. L'ASI comunicherà, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della proposta di sostituzione, il proprio consenso o motivato dissenso.

20.2 *Il Contraente si impegna a dare evidenza dell'adeguato impiego di risorse così come previsto dall'ATG al presente contratto e dall'offerta presentata e accettata da ASI.*

20.3 Nel caso di impiego della stessa risorsa su più progetti, il Contraente è tenuto a dare apposita comunicazione ad ASI contenente l'elenco delle risorse condivise e deve poter dimostrare, in ogni momento, la quantità di ore prestate per le attività oggetto del presente contratto e per gli altri progetti su cui la medesima risorsa è impiegata. A tal fine, il Contraente dovrà mantenere opportuna rendicontazione delle ore per ciascuna risorsa condivisa (rif. Art. 15). La metodologia adoperata per dimostrare l'utilizzo delle risorse sul progetto deve essere proposta in sede di offerta e sarà applicabile nel corso del programma a valle dell'accettazione da parte di ASI. ASI potrà avvalersi ove necessario in tutto o in parte della verifica degli elementi di cui all'appendice E del presente capitolato generale.

20.4 Ove il Contraente non riesca a dimostrare adeguato utilizzo di risorse o nei casi in cui le risorse non appaiano adeguate allo svolgimento delle attività, ASI potrà richiedere il rafforzamento del Team di programma e le risorse proposte dal Contraente dovranno essere sottoposte ad accettazione da parte di ASI secondo le procedure di cui sopra.
Il mancato rispetto dei commi da 2 a 4 del presente articolo comporterà l'applicazione della penale di cui all'art.7.8.

ARTICOLO 21
BENI POSTI DALL'ASI A DISPOSIZIONE DEL CONTRAENTE

21.1 Tutti gli equipaggiamenti, forniture e documenti messi a disposizione dall'ASI per l'esecuzione del contratto, analiticamente riepilogati nell'ATG, andranno ad essa restituiti con la consegna della fornitura prevista al termine delle attività oggetto del contratto stesso o in altro momento concordato tra l'ASI ed il Contraente, tenuto conto delle esigenze del programma, e salvo che siano parti integrate nella fornitura del Contraente.
Il Contraente non potrà alienare né utilizzare per fini diversi da quelli per i quali sono stati posti a disposizione i beni messi a disposizione dall'ASI.
Il Contraente sarà responsabile della custodia, conservazione e buon uso di tutti gli equipaggiamenti, forniture e documenti messi a disposizione dall' ASI per l'esecuzione del contratto, fino al termine delle attività, o altro momento, come sopra precisato.
21.2 Le spese di imballaggio e trasporto, installazione e disinstallazione, manutenzione di detti beni, saranno a carico del Contraente.
21.3 In caso di distruzione, danneggiamento o perdita per propria colpa, il Contraente sarà tenuto a rimpiazzarli, a ripararli a proprie spese o a rimborsarne all'ASI il valore, che verrà fissato sulla base dei prezzi correnti di mercato ed in relazione all'entità del danno da detti beni subito.
Il Contraente non è tenuto al pagamento di alcun indennizzo per la normale usura conseguente ad una corretta utilizzazione dei beni di cui trattasi.

ARTICOLO 22
MATERIALI DI PROVENIENZA ESTERA

22.1 In caso di regime di temporanea importazione l'ASI, su richiesta e con il supporto del Contraente, si farà carico di richiedere ai Ministeri competenti la concessione di agevolazioni doganali, ove ne sussistano i presupposti. Il Contraente si impegna ad importare a proprio nome tutte le apparecchiature ed unità integrate nell'oggetto del contratto.
Per l'esportazione, l'ASI si impegna a chiedere analoghe agevolazioni doganali su indicazione e con il supporto tempestivo del Contraente che si farà carico di tutte le eventuali analoghe esigenze dei subappaltatori.

ARTICOLO 23
PERMESSI E AUTORIZZAZIONI

23.1 È fatto obbligo al Contraente di procurarsi i permessi e le autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione del contratto, in conformità alle disposizioni in vigore nel luogo in cui deve essere eseguito il contratto stesso.
Il Contraente tiene indenne l'ASI da qualsiasi responsabilità che possa derivare dall'inosservanza di quanto sopra.

ARTICOLO 24
TRASPORTI E ASSICURAZIONI

24.1 Il Contraente effettuerà a suo rischio i trasporti in Italia ed all'estero di tutte le apparecchiature, unità integrate e di quant'altro previsto per l'esecuzione del contratto, come indicato nell'ATG.

Le relative spese di imballaggio e trasporto, assicurazione, manutenzione in via, etc. sono a carico del Contraente.

24.2 Il Contraente ha l'obbligo di assicurare tutti i beni oggetto del presente contratto, di cui all'ATG, contro i rischi di furto, incendio, perdita e distruzione fino al momento indicato in contratto.

Il Contraente sarà tenuto a rinnovare in tempo utile le polizze di assicurazione in scadenza, restando, in caso contrario, responsabile di qualsiasi danno che possa derivare all'ASI per mancato rinnovo dell'assicurazione.

24.3 Le disposizioni contenute nel precedente comma 24.2 si applicano anche ai beni posti a disposizione dall'ASI ed affidati al Contraente ai sensi dell'art. 21.

ARTICOLO 25
COMUNICAZIONI E CORRISPONDENZA

25.1 Ogni comunicazione concernente i termini e le condizioni del contratto e la sua esecuzione sarà fatta e confermata per iscritto dalle parti.

25.2 Tutte le comunicazioni, la corrispondenza e la documentazione saranno inviate:

per l'ASI:
Agenzia Spaziale Italiana – Via del Politecnico snc, 00133 Roma
all'attenzione del Responsabile Unico del Procedimento e del Responsabile di Programma/DEC
Pec: asi@asi.postacert.it /*marco.castronuovo@asi.it*/*elena.vellutini@asi.it*

per il Contraente:
all'attenzione del Responsabile di Programma.
Pec: ohb-italia@legalmail.it

Le Parti si comunicheranno eventuali cambiamenti dei rispettivi recapiti.

ARTICOLO 26
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ

26.1 In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le attività procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto ASI può disporre, previa comunicazione formale via PEC al Contraente con indicazione della decorrenza, la sospensione dell'esecuzione del contratto, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle attività nonché dello stato di avanzamento delle stesse , le attività la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. L'ammontare delle eventuali spese e di ogni altro onere conseguente verrà determinato dall'ASI che valuterà, attraverso accertamento dell'organo incaricato della Verifica di Conformità, la congruità della documentazione presentata dal Contraente. Il suddetto organo incaricato, qualora ravvisi incongruità nella documentazione, prima di emettere il giudizio definitivo, consulterà il Contraente.

La sospensione può, altresì, essere disposta dall'ASI per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle attività, o comunque

quando superino sei mesi complessivi, il Contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se l'ASI si oppone, il Contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto al Contraente negli altri casi.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, l'ASI dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
Nel caso di sospensioni totali o parziali delle attività disposte dall'ASI per cause diverse da quelle soprariportate, il Contraente può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1.
26.2 Il Contraente può richiedere ad ASI la sospensione delle attività qualora ricorrano circostanze speciali a lui non imputabili che impediscano in via temporanea che le attività procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto. L'ASI deciderà sull'istanza di sospensione dandone comunicazione formale via PEC al Contraente con indicazione della decorrenza.
26.3 La sospensione determina lo spostamento della scadenza contrattuale di cui all'art. 3, ed eventualmente delle scadenze intermedie successive alla data della sospensione, che saranno prorogate di un numero di giorni pari alla durata della sospensione.

ARTICOLO 27
RECESSO UNILATERALE DELL'ASI

27.1 L'ASI ha diritto, in qualsiasi momento, di recedere anticipatamente dal contratto, comunicando tale decisione al Contraente via PEC.
Qualora l'ASI receda anticipatamente dal contratto senza che alcuna colpa sia da imputare al Contraente, quest'ultimo, alla ricezione della suddetta comunicazione dell'ASI, prenderà immediatamente i provvedimenti necessari per l'interruzione delle attività.
Il periodo necessario per dar corso ai provvedimenti suddetti sarà concordato fra l'ASI ed il Contraente.
27.2 A condizione che il Contraente si sia uniformato alle istruzioni di cui al comma precedente, l'ASI acquisirà tutta la documentazione tecnica prodotta, i materiali disponibili e le parti di fornitura realizzate.
Gli importi saranno fissati, sulla base dei prezzi congruiti dall'organo incaricato della Verifica di Conformità relativi alle attività svolte ed in base della documentazione giustificativa presentata dal Contraente. Tale organo incaricato prima di emettere il giudizio è tenuto a sentire il Contraente.
I suddetti importi terranno conto della parte del contratto già eseguita, compatibilmente con quanto disposto dal successivo comma 27.3.
27.3 In caso di recesso anticipato, l'ASI indennizzerà il Contraente di tutte le spese e gli impegni che il Contraente medesimo avrà dovuto rispettivamente sostenere o assumere per l'esecuzione del contratto e che comunque rappresentino una conseguenza necessaria e diretta dello scioglimento del contratto stesso.
In tal caso l'ammontare delle spese e di ogni altro onere verrà determinato dall'ASI che valuterà, attraverso accertamento dell'organo incaricato della Verifica di Conformità, la congruità della documentazione presentata dal Contraente. Il suddetto organo incaricato, qualora ravvisi incongruità nella documentazione, prima di emettere il giudizio definitivo, consulterà il Contraente.
27.4 L'ammontare totale dell'indennizzo di cui sopra, oltre a quanto già pagato a fronte del contratto, non potrà mai superare il prezzo contrattuale, incrementato del prezzo stabilito negli eventuali Atti Aggiuntivi in vigore alla data del recesso e delle modifiche già approvate a norma dell'art. 17 del presente Contratto.

ARTICOLO 28
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

28.1 L'ASI si riserva il diritto, sentite le osservazioni del Contraente, di risolvere il contratto nei seguenti casi:

a) con riguardo alle attività di cui al paragrafo 4.4.4 dell'ATG, violazione del termine di conclusione delle attività contrattuali, ovvero dei termini stabiliti dal Piano di Rientro, ove questa possa determinare la revoca ovvero la riduzione del finanziamento PNRR-FC in favore dell'ASI;
b) ove, nel corso dello svolgimento delle attività contrattuali in qualunque momento del ciclo del progetto dovesse essere accertata da ASI l'impossibilità da parte del Contraente di raggiungere gli obiettivi contrattuali definiti;
c) con riguardo alle attività di cui al paragrafo 4.4.4 dell'ATG, violazione del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (c.d. DNSH - Do No Significant Harm) e dell'art. 39, ove questa possa determinare la revoca ovvero la riduzione del finanziamento PNRR-FC in favore dell'ASI;
d) con riguardo alle attività di cui al paragrafo 4.4.4 dell'ATG, violazione del Principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging) ove questa determinare la revoca ovvero la riduzione del finanziamento PNRR-FC in favore dell'ASI;
e) violazione delle disposizioni di cui all'art. 38, 39 e 40 [ove applicabile];

e inoltre:

f) inadempienza contrattuale ritenuta di non scarsa importanza dall'ASI;
g) cessione del contratto;
h) sopravvenuta inadeguatezza del Contraente ad eseguire il contratto per accertata perdita di uno qualsiasi dei requisiti di qualificazione o comunque necessari all'esecuzione del contratto;
i) sottoposizione del Contraente a procedura di fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo, liquidazione coatta, azione esecutiva ad opera di terzi creditori;
j) violazione della Legge Antimafia;
k) violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari: mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento;

28.2 Nei casi di cui sopra, l'ASI si riserva il diritto di prendere tutte le misure necessarie per l'esecuzione ed il completamento delle attività afferenti all'oggetto del contratto, in forma diretta o da parte di terzi.

L'ASI, a tale scopo, potrà valersi delle somme liquidate e da liquidarsi a credito del Contraente, delle somme eventualmente ritenute sulle rate del corrispettivo già pagate e delle somme relative a garanzie fideiussorie rilasciate a favore dell'ASI stessa.

Gli eventuali costi addizionali sostenuti dall'ASI rispetto al prezzo del contratto, per l'esecuzione delle attività necessarie in forma diretta o da parte di terzi, sono a carico del Contraente medesimo tenuto conto di quanto stabilito dagli eventuali Atti Aggiuntivi in vigore alla data di risoluzione del contratto stesso e delle modifiche già approvate a norma dell'art. 17.

28.3 In ogni caso e con riferimento a tutti i servizi/prestazioni/attività/forniture oggetto del presente Contratto, l'ASI si riserva il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni che dagli inadempimenti stessi possano derivare, anche nei confronti di terzi.

ARTICOLO 29
CAUSA DI FORZA MAGGIORE

29.1 Il Contraente dovrà comunicare per iscritto all'ASI, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza, il verificarsi di qualunque fatto o avvenimento

giudicato evento di forza maggiore, non imputabili al Contraente ex art. 1218 C.C., da cui possa derivare ritardo o impossibilità nell'adempimento del contratto e che sia in ogni caso al di fuori di ogni ragionevole controllo da parte del Contraente e che non implichi colpa da parte sua. La pubblicità e la notorietà dei citati fatti di forza maggiore non possono in alcun caso sostituire la comunicazione di cui sopra.
La mancanza di comunicazione nei termini sopra indicati equivale ad espressa rinuncia del Contraente ai conseguenti benefici.
In base alla citata comunicazione, l'organo incaricato della Verifica di conformità accerterà la validità dell'evento indicato come causa di forza maggiore. Di tale giudizio verrà data comunicazione al Contraente nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della segnalazione dell'evento.
Se viene accertato che il ritardo nello svolgimento delle attività è dovuto all'evento di forza maggiore, la data di conclusione delle attività sarà prorogata per un periodo da convenirsi tra le Parti.
In tal caso l'ASI non sarà tenuta a rimborsare al Contraente gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti per effetto di tale ritardo.
In caso di impossibilità ad adempiere il contratto per intervento di una delle cause summenzionate, l'ASI ed il Contraente concorderanno le misure necessarie.
Il Contraente, comunque, farà del suo meglio per ridurre al minimo gli effetti di tali eventi.

ARTICOLO 30
COGNIZIONI, BREVETTI, DIRITTI DI RIPRODUZIONE - UTILIZZAZIONI FUTURE

30.1 Per quanto attiene alle cognizioni ed ai brevetti, si applica quanto previsto nel presente articolo e nell'allegato Cognizioni e Brevetti.

30.2 L'ASI è proprietaria di ogni risultato materiale e immateriale che scaturisca dal contratto stesso, compresi i diritti di grafica e di immagine di satelliti, modelli e/o sistemi e/o sottosistemi e/o altra componentistica, frutto dei contratti finanziati dall'Agenzia.
Il Contraente si dovrà pertanto astenere dal divulgare in qualsiasi modo e/o forma prodotti quali, ad esempio, immagini di satelliti, modelli e/o sistemi e/o sottosistemi e/o altri componenti, relativamente ai contratti finanziati dall'ASI, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Agenzia.

30.3 Il Contraente, all'atto dell'offerta ha dichiarato le conoscenze pregresse possedute, le domande di brevetto, i brevetti, i modelli di utilità, i diritti di autore (compresi i diritti di autore su programmi informatici) ed altri diritti analoghi tutelati dalla legge, appartenenti a sé*, ai subappaltatori e agli altri soggetti in ogni modo esecutori* che intende utilizzare per l'espletamento delle attività contrattuali.
Nell'ATG è data evidenza di tutte le suddette conoscenze possedute all'atto della stipula.

30.4 Il Contraente dovrà tenere indenne l'ASI da ogni rivendicazione, pregiudizio, onere e da spese di qualsiasi genere che possano derivare dalla violazione dei diritti di brevetto e/o proprietà intellettuale appartenenti a terzi e che siano in connessione con l'oggetto del contratto, ad esclusione delle violazioni che derivino dall'uso di documenti, modelli, disegni o beni forniti dall'ASI che possano essere avanzati nei confronti dell'ASI o del Contraente.

30.5 Ciascuna delle Parti informerà immediatamente l'altra di ogni rivendicazione scritta o notifica di violazione di diritti di terzi che dovesse ricevere in relazione al contratto.
Le Parti, nei limiti delle proprie competenze, dovranno immediatamente prendere le misure necessarie per

prevenire e/o porre fine ad ogni disputa e dovranno assistersi vicendevolmente nella difesa e nella definizione di soluzioni in relazione a tali rivendicazioni, violazioni o notifiche di violazioni di diritti di terzi. Tutte le rivendicazioni scritte o notifiche di violazioni di diritti di terzi saranno accettate o soddisfatte dall'ASI solo in accordo con il Contraente.

30.6 Ciascuna delle Parti, quando ne venga a conoscenza in corso d'opera, dovrà informare l'altra Parte dell'esistenza di diritti di proprietà intellettuale connessi sia all'uso di documenti, modelli, disegni o beni forniti da una delle Parti all'altra, sia all'esecuzione delle specifiche stabilite dall'altra Parte ai fini delle opportune valutazioni.

30.7 L'ASI mantiene il diritto di riprodurre tutta la documentazione e le apparecchiature fornite dal Contraente in esecuzione del contratto.

30.8 Eventuali accordi di commercializzazione, che verranno allegati al contratto, stabiliranno i termini e le condizioni mediante cui verranno esercitati i diritti di riproduzione.

30.9 Le parti si impegnano a concordare entro il termine delle attività contrattuali, le modalità delle eventuali utilizzazioni future del prodotto risultante dalle attività contrattuali stesse in accordo con le opportunità di valorizzazione di cui al successivo art. 31.

ARTICOLO 31
VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E SCIENTIFICO

31.1 ASI e il Contraente si impegnano a promuovere la valorizzazione dei risultati e/o il trasferimento tecnologico e scientifico delle competenze acquisite nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto, mediante l'individuazione congiunta delle conoscenze potenzialmente oggetto di trasferimento e/o delle possibili aree d'interesse per la valorizzazione (anche in termini brevettuali).
A tal fine, la Work Breakdown Structure riportata in ATG prevede un Work Package dedicato all'analisi e alla presentazione delle possibilità di valorizzazione nell'utilizzo dei risultati del Progetto per finalità diverse da quelle dell'oggetto del Contratto ovvero in settori diversi da quello spaziale.
31.2 I diritti derivanti dallo sfruttamento dell'eventuale trasferimento tecnologico dei Risultati proposti nel suddetto WP potranno essere regolati da un Apposito Atto tra le Parti che tenga conto del regime dei Diritti della Proprietà Intellettuale dei risultati del Contratti di cui ai precedenti articoli 18 e 30.

ARTICOLO 32
REGIME DI SEGRETEZZA

32.1 Il Contraente, le imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei di impresa, i subappaltatori e gli altri soggetti in ogni modo esecutori, i consulenti e fornitori sono tenuti ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi soggetto giuridico estraneo alle attività oggetto del contratto, in mancanza di esplicita autorizzazione dell'ASI, nonché per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui vengano a conoscenza in virtù del contratto.
Il Contraente, le imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei di impresa, il subappaltatore e gli altri soggetti in ogni modo esecutori sono altresì tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza e dei vincoli di 'non disclosure Agreement' assunte dall'ASI verso parti terze delle informazioni raccolte/ricevute**.**

32.2 Il rilascio di comunicati-stampa, la pubblicazione di articoli e di scritti, le inserzioni pubblicitarie riguardanti le attività oggetto del contratto, potranno essere effettuati sia dall'ASI che dal Contraente e dai suoi subappaltatori.
In questo secondo caso, ciò potrà avvenire solo previo consenso scritto dell'ASI e le pubblicazioni suddette dovranno sempre recare l'indicazione: "Attività effettuata con contratto dell'ASI".
In caso di pubblicazioni riguardanti le attività di cui al paragrafo 4.2.2 dell'ATG, le suddette dovranno sempre recare il logo dell'Unione Europea e l'indicazione: "Attività finanziata dall'Unione europea - NextGenerationEU».

ARTICOLO 33
ASSICURAZIONI SOCIALI

33.1 Il Contraente si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi al lavoro ed alla tutela dei lavoratori.

ARTICOLO 34
FORO COMPETENTE

34.1 In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto, le parti concordano di devolvere la controversia al Foro di Roma competente in via esclusiva.

ARTICOLO 35
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

I servizi e le forniture riguardanti l'Agenzia Spaziale Italiana devono eseguirsi sotto l'osservanza, nell'ordine, di:

- **a.** Principi di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito Codice dei Contratti pubblici);
- **b.** Codice civile e delle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non espressamente regolato;
- **c.** Codice dei Contratti Pubblici, ove non diversamente previsto nel presente capitolato;
- **d.** D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
- **e.** D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;
- **f.** L. n. 190/2012 e decreti legislativi attuativi;
- **g.** Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- **h.** D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
- **i.** D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (di seguito Codice dell'amministrazione digitale);
- **j.** Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'Agenzia Spaziale Italiana;
- **k.** condizioni fissate nel presente capitolato, che forma parte integrante dei contratti;
- **l.** condizioni speciali stabilite nei singoli contratti;
- **m.** disposizioni contenute negli allegati tecnico gestionale e cognizioni e brevetti, ai singoli contratti;
- **n.** Disciplinare della Verifica di conformità e collaudo dell'ASI;
- **o.** Offerta e documentazione della procedura selettiva;
- **p.** norme della European Cooperation for Space Standardization ECSS;
- **q.** documentazione tecnica applicabile; in caso di conflitto hanno prevalenza i documenti più recenti;

r. tutti i documenti generati dall'ASI ed accettati dal contraente; in caso di conflitto hanno prevalenza i documenti più recenti;

s. tutti i documenti generati dal contraente ed approvati dall'ASI; in caso di conflitto hanno prevalenza i documenti più recenti.

t. Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.

ARTICOLO 36
CODICE DI COMPORTAMENTO ASI

36.1 Il Contraente dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012 e s.m.i. , del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62/2013, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Codice di comportamento dell'ASI (disponibile sul sito internet dell'ASI www.asi.it) ed accetta quanto in quest'ultimo contenuto, che costituisce parte integrante del presente Contratto, anche se non materialmente allegato.

36.2 Tanto premesso il Contraente, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:
1) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici come integrato dal codice di comportamento dell'ASI ed a tenere una condotta in linea con lo stesso, e comunque tale da non esporre l'ASI al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dallo stesso;
2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori dell'ASI a violare i principi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici come integrato dal codice di comportamento dell'ASI o a tenere una condotta ad esso non conforme.

36.3 L'inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituisce inadempimento contrattuale di non scarsa importanza e legittima l'ASI a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

ARTICOLO 37
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

37.1 Le parti dichiarano di applicare le disposizioni del Regolamento UE n. 679/16 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, e tutta la normativa nazionale in materia di trattamento dei dati personali.

37.2 Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato e apposizione della marcatura temporale.

ART. 38
PARI OPPORTUNITÀ E INCLUSIONE LAVORATIVA

Il presente articolo si applica esclusivamente per le attività del paragrafo 4.2.2 dell'ATG.

38.1 Il Contraente, ove occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti, è tenuto a consegnare ad ASI, entro sei mesi dalla conclusione del contratto e/o comunque entro diverso termine indicato da ASI o dalla PCM-MITD in qualità di amministrazione titolare del PNRR-FC:

a) una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione è trasmessa dal Contraente altresì alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
b) la certificazione di cui all' articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. Tale relazione è trasmessa dal Contraente altresì alle rappresentanze sindacali aziendali.

ART. 39
PRINCIPIO DI NON ARRECARE UN DANNO SIGNIFICATIVO AGLI OBIETTIVI AMBIENTALI E PRINCIPIO DEL TAGGING CLIMA E DIGITALE

Il presente articolo si applica esclusivamente per le attività del paragrafo 4.2.2 dell'ATG.

Il Contraente fornisce, per ogni riunione di avanzamento (ovvero diverso termine indicato da ASI o dalla PCM-MITD in qualità di amministrazione titolare del PNRR-FC) la documentazione di comprova del rispetto dell'applicazione dei principi trasversali e generali e in particolare del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e del principio del tagging clima e digitale.

ART. 40
PRINCIPIO DEL SUPERAMENTO DEI DIVARI TERRITORIALI

Il presente articolo si applica esclusivamente per le attività del paragrafo 4.2.2 dell'ATG.

Il Contraente fornisce, per ogni riunione di avanzamento (ovvero diverso termine indicato da ASI o dalla PCM-MITD in qualità di amministrazione titolare del PNRR-FC) la documentazione di comprova del rispetto del principio del superamento dei divari territoriali.

OHB Italia S.p.A

l'Amministratore Delegato
Ing. Roberto Aceti

Il Direttore Generale
ing. Gianaldo Mantovani

L'Agenzia Spaziale Italiana

Il Direttore Generale
dott. Fabrizio Tosone

Il Contraente dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare della condizione di cui agli artt. 7 (Penali); 11 (Responsabilità del Contraente); 17 (Modifiche); 18 (Accettazione, Consegna finale e Proprietà del prodotto); 19 (Garanzia); 24 (Trasporti e assicurazioni); 26 (Sospensione delle attività); 27 (Recesso unilaterale dell'ASI); 30 (Cognizioni, brevetti, diritti di riproduzione - utilizzazioni future); sopra riportate, le cui clausole, rilette e approvate, si intendono accettate a ogni conseguente effetto e in particolare ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

OHB Italia S.p.A

l'Amministratore Delegato
Ing. Roberto Aceti

Il Direttore Generale
ing. Gianaldo Mantovani

L'Agenzia Spaziale Italiana

Il Direttore Generale
dott. Fabrizio Tosone